



Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale n°08

<u>Organigramma</u>
<u>Decisioni Commissione Regionale d'Appello</u>
<u>Risultati e classifiche 3° giornata Torneo Rappresentativa C.11</u>

Firenze, 12 gennaio 2026

Via F. Bocchi 32 - 50126 Firenze (FI) Tel. 055/0125623 - Fax 055/0125621

calcio.toscana@uisp.it <http://www.uisp.it/toscana/calcio>

Comunicato Ufficiale n°8 S.d.A. Toscana Calcio

GRUPPO DI LAVORO ATTIVITA' CALCIO TOSCANA			
FUCINI	GIORGIO	COMITATO DI	AREZZO
CELLAI	ROBERTO	COMITATO DI	EMPOLI
LUZZETTI	FRANCESCO	COMITATO DI	GROSSETO
BARSOTTI	NATALE	COMITATO DI	VERSILIA
ALBERTI	ARTURO	COMITATO DI	MASSA
BIMBI	ALESSIA	COMITATO DI	CUOIO
COCCO	PASQUALE	COMITATO DI	VALDERA
ERCOLINI	FABIO	COMITATO DI	ETRUSCOLABRONICO
LANDI	DAVIDE	COMITATO DI	SIENA
CERCHIONI	MASSIMO	COMITATO DI	PISTOIA
PELLI	ALESSANDRO	COMITATO DI	FIRENZE
PAGNINI	ALBERTO	COMITATO DI	PRATO
COCCCHINI	FEDERICO	COMITATO DI	EMPOLI

Settore Attività Calcio Regionale Toscana

COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

DELIBERA n° 6 anno 2025/2026

Ricorrente: ASD SALICOTTO

Comitato UISP : SIENA

gara del 11/12/2025 SALICOTTO -CASTELSENIO

C.U. n. 18 del 13.12.2025

Con atto del 18.12.2025 l'ASD GS SALICOTTO in persona del suo presidente propone ricorso avverso la decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale numero n. 18 del 13.12.2025 - con cui il Giudice di I° grado ha squalificato il proprio tesserato TORRI Nicolò, fino al 27.04.2026 ai sensi degli artt. 221, 220, 116 e 218 RTN.

La ricorrente richiedeva a codesta Commissione una drastica riduzione della squalifica disposta nei confronti del proprio tesserato riferendo con non poco rammarico, circa un atteggiamento tenuto dal DG assolutamente inconferente rispetto al ruolo da questi ricoperto, definito quale “ostile” sin dai momenti successivi alla notifica del provvedimento disciplinare, ritenuto comunque ingiustificato.

Secondo il narrato del GS SALICOTTO il DG al termine della partita, si sarebbe recato nello spogliatoio della squadra per affrontare fisicamente il Torri, precedentemente espulso ed in procinto di farsi la doccia, e sarebbe rimasto sordo agli inviti dei dirigenti a lasciare lo spogliatoio, “costringendoli” a doverlo accompagnare all'uscita fisicamente.

La ricorrente rimarca come il Torri sia uscito dal campo senza profferire parola e quindi nessuna frase a sfondo discriminatorio o razzista sarebbe mai stata rivolta nei confronti del DG e che tale circostanza ben potrebbe essere testimoniata dalla squadra avversaria.

Il rapporto del DG, invero, è di segno diametralmente opposto in quanto lo stesso riferisce che l'espulsione del Torri era conseguenza delle offese profferite e del linguaggio volgare utilizzato, “porca puttana, cosa ho fatto arbitro di merda”, e che successivamente alla notifica del provvedimento, mentre lasciava il campo di gioco proseguiva negli insulti, questa volta di chiaro ed evidente stampo discriminatorio (scimmia) per poi profferire dallo spogliatoio non meglio precise minacce.

Al termine della gara vi era un nuovo confronto tra il Torri ed il DG, interrotto dall'intervento di un dirigente, dell'allenatore e di un altro giocatore che lo accompagnavano “cordialmente” presso il

Comunicato Ufficiale n°8 S.d.A. Toscana Calcio

suo spogliatoio.

Tuttavia, successivamente alla pubblicazione della decisione del giudice di prima istanza, il DG faceva pervenire un supplemento di rapporto nella quale viene mutato drasticamente lo scenario.

In tale documento, incentrato unicamente ed esclusivamente sulla condotta del Torri, il DG integra e specifica quanto accaduto, dichiarando apertamente che quanto verbalizzato era frutto di una forte concitazione e di una errata percezione della realtà fattuale.

In buona sostanza con il supplemento di rapporto viene ad essere confermata esclusivamente la frase offensiva che aveva portato al provvedimento disciplinare, escludendo che il Torri abbia successivamente profferito frasi offensive o discriminatorie o abbia minacciato chicchessia.

Orbene, alla luce di tale supplemento di rapporto, redatto, evidentemente, con maggiore tranquillità e serenità d'animo, non si può che escludere le ipotesi di atti gravemente offensivi (art. 220) e discriminazioni (Art. 221 RTN) tosto che lo stesso supplemento del DG escludeva la sussistenza di tali condotte.

Alla luce di tutto quanto sopra espresso si ritiene corretta la contestazione e l'applicazione da parte del giudice di I istanza del solo art. 218 RTN, con evidente ridimensionamento della squalifica.

PQM

La Commissione Disciplinare d'Appello **accoglie** il ricorso avanzato dall'ASD SALICOTTO in favore del proprio tesserato TORRI Nicolò e previa riqualificazione della condotta contestatagli nel solo art. 218 ne dispone la squalifica per n. 2 giornate;

Per gli effetti del parziale accoglimento dispone la restituzione della cauzione ai sensi dell'art. 166 RTN.

Così deciso in Prato il 05.01.2026

Settore Attività Calcio Regionale Toscana
COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

Giudici: David Carlesi (Presidente)

Fabio Ercolini

Simone Mencaroni

Comunicato Ufficiale n°8 S.d.A. Toscana Calcio

Settore Attività Calcio Regionale Toscana COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

DELIBERA n° 7 anno 2025/2026

Ricorrente: ADC POL.ROSSELLI

Comitato UISP : EMPOLI VALD'ELSA

gara del 15/12/2025 ADC POL.ROSSELLI - VITOLINI

C.U. n. 26 del 17.12.2025

Con atto del 19.12.2025 l'Associazione A.D.C. POLISPORTIVA ROSSELLI di SAN MINIATO in persona del suo presidente propone ricorso avverso la decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale numero 26 del 17/12/2025 - con cui il Giudice di I° grado ha squalificato il proprio tesserato SQUARCINI LUCA per 4 giornate fai sensi dell'art. 219-116 RTN

Il ricorso avanzato raccoglie in primo luogo una marcata critica nei confronti del DG, che secondo il narrato della ricorrente avrebbe mostrato di nutrire una ingiustificata forma "pregiudizio" nei confronti dello SQUARCINI.

La ricorrente lamenta inoltre, e si riporta testuale, che "*Quanto riportato nel rapporto arbitrale sarà in gran parte inesatto, visto che non lo possiamo sapere in quanto ci viene mandato un riassunto fatto da non si sa chi all'interno del comitato di Empoli dove riporta praticamente quello già scritto sul comunicato ufficiale*", offrendo a corredo la propria versione dei fatti.

Secondo tale assunto "*Il sig. Squarcini stava preparando una sostituzione di un proprio tesserato, che tra l'altro pochi secondi prima era finito a terra e non si capiva se aveva bisogno dell'intervento del massaggiatore; vedendo che il direttore di gara non faceva intervenire il proprio massaggiatore ma al contrario invitava con veemenza il proprio tesserato ad alzarsi, Squarcini decide di effettuare il cambio proprio con quel giocatore che alzato dal direttore di gara veniva invitato a lasciare il campo dalla parte più vicina alla linea laterale. Al momento della sostituzione il sig. Squarcini Luca diceva al direttore di gara: "Comunque grazie di avermi fatto entrare il massaggiatore". A quel punto il D.G. avvicinatosi alla panchina allontanava Squarcini dal campo. La risposta di Squarcini all'allontanamento è stata: "ma come l'altro allenatore ti sta dicendo l'inverosimile e butti fuori me per questo? Ma stai scherzando vero?". Una volta uscito dal campo di gioco le uniche cose dette al D.G. da parte di Squarcini sono state a fronte dell'ennesimo fallo da dietro dei tesserati del Vitolini "ma allora i gialli dalli solo a noi mi raccomando"*".

Tale ricostruzione degli accadimenti potrebbe trovare conferma nella testimonianza eventualmente rese dal Sig. Parentini Marco, allenatore della società Ferruzza, presente alla partita.

La ricorrente prosegue sostenendo come da parte dei propri sostenitori ci può essere stata qualche protesta nei confronti del DG ma non via sia stata alcuna offesa, considerato il risultato che stava maturando sul campo e pertanto non ci sarebbe stato "*interesse*" a tenere tale condotta, ritenendo inoltre che la frase "*ma che cazzo fischi*" non possa essere ritenuta un offesa grave e ripetuta.

Comunicato Ufficiale n°8 S.d.A. Toscana Calcio

La ricorrente sottolinea, inoltre, una forma di “*accanimento*” in quanto i sostenitori della squadra avversaria avrebbero profferito ben più colorite e pesanti nei confronti del DG a causa dei provvedimenti disciplinari da questi adottati.

A conclusione di tale assunto la ricorrente riferisce che appare singolare la circostanza per la quale a fronte dei provvedimenti disciplinari adottati nei confronti del Vitolini, siano stati i sostenitori della Pol. Rosselli ad offendere il DG.

Sul punto viene nuovamente invocata la testimonianza del precitato Parentini Marco.

La Pol. Rosselli segnala, inoltre, come già in una precedente occasione nella quale è stata diretta dal medesimo DG sia stata sanzionata per offese da parte dei propri sostenitori quando in realtà tali frasi sarebbero state pronunciate da sostenitori dell'altra squadra, analogamente al caso di cui in argomento.

La ricorrente conclude chiedendo una riduzione della squalifica inflitta a Squarcini Luca da identificarsi in una giornata effettiva, mentre in merito alla sanzione pecuniaria previo, se ritenuto necessario acquisizione del supplemento di rapporto e/o testimonianza di persona citata presente alla gara in questione, un corretto conteggio dei punti disciplina e “*l'azzeramento della multa inflitta in quanto vediamo la non uguaglianza con l'altra società. O ad entrambi o a nessuno dei due*”.

Riassunto così l'atto di gravame occorre precisare come la parte si renda disponibile ad essere ascoltata da questa Commissione, che tuttavia non ritiene di dover accogliere la richiesta alla luce della completezza del rapporto del DG.

Sul punto non si può che richiamare la critica mossa della ricorrente la quale sostiene che, e si riporta testualmente “*Quanto riportato nel rapporto arbitrale sarà in gran parte inesatto, visto che non lo possiamo sapere in quanto ci viene mandato un riassunto fatto da non si sa chi all'interno del comitato di Empoli dove riporta praticamente quello già scritto sul comunicato ufficiale*”.

Giova ricordare come ai sensi del combinato disposto degli art. 177-178 RTN, la norma attribuisce particolare rilevanza al rapporto del DG che oltre ad essere riconosciuto quale prova legale, e pertanto sempre prevalente sulle prove semplici (ad es. la testimonianza di altro socio), viene altresì ad essere gerarchicamente sovra ordinato rispetto alle altre tipologia di documentazione della gara.

Si evince pertanto come essere in possesso dell'estratto del referto di gara, nella sua completezza e precisione, risulta assolutamente necessario per poter correttamente redigere il proprio atto di gravame.

Orbene, questa Commissione non conosce il contenuto del documento consegnato alla ricorrente, ma se la parte riteneva di non essere in grado di poter adeguatamente comprendere su quale base si poggiasse la sentenza del giudice di prime cure e, conseguentemente, motivare il proprio ricorso, avrebbe ben potuto intraprendere altre iniziative anziché aprioristicamente definire con granitica certezza come “*in gran parte inesatto*” il rapporto del DG.

Questa Commissione non può che palesare una certa perplessità nel doversi imbattere ai riferimenti circa “pregiudizi”, “accanimenti” e circostanze “strane” lamentate dalla ricorrente e riportate nel proprio atto di gravame, auspicando che tali considerazioni siano suggerite da un estratto del rapporto di gara

Comunicato Ufficiale n°8 S.d.A. Toscana Calcio

eccessivamente stringato, piuttosto che da un reale convincimento, non potendo in alcun modo tollerare che tali gravi affermazioni possano risiedere nel contesto amatoriale che ci vede tutti coinvolti.

Nel rapporto del DG si legge che il Sig. Squarcini veniva espulso perchè *“dopo non aver assegnato un calcio di rigore a suo avviso evidente, gesticolava e mi offendeva dalla panchina. Inoltre dopo l’espulsione si recava sotto la tribuna e in più di una occasione l’ho riconosciuto e sentito rivolgermi offese del tipo “Buffone, coglione”*”, offrendo una versione diversa da quella prospettata dalla ricorrente che, tra l’altro non è suffragata da elementi di prova di grado analogo a quello rivestito dal rapporto del DG.

Anche l’eventuale testimonianza di altro tesserato, benchè apparentemente svincolato da qualsivoglia interesse in quanto tesserato per altra associazione, non potrebbe in alcun modo contrastare quanto verbalizzato dal DG nel proprio referto di gara.

Alla luce di quanto sopra si ritiene che il Giudice di I grado abbia correttamente eseguito l’opera di sussunzione della fattispecie concreta a quella astratta, individuando quale norma applicabile quella di cui all’art. 219 (offese-ingiurie) alla luce di quanto profferito dallo Squarcini che sia sul terreno di gioco, sia una volta fuoriuscito dallo stesso in conseguenza dell’espulsione, apostrofava il DG quale “buffone,coglione”.

Anche la posologia sanzionatoria deve ritenersi corretta alla luce della gravità di quanto profferito.

Analogamente, in merito alla sanzione pecuniaria disposta nei confronti dell’associazione, non vi sono elementi per poter censurare l’operato del Giudice di prima istanza che ha correttamente inquadrato sul piano normativo e sanzionatorio il comportamento tenuto dai sostenitori della ricorrente i quali nel corso del secondo tempo hanno in più occasioni offeso il DG rivolgendogli frasi quali “coglione....buffone....hai rotto il cazzo....vergognati..ridicolo..”

PQM

La Commissione Disciplinare d’Appello **respinge** il ricorso avanzato dall’ADC POL.ROSSELLI
e per gli effetti dispone l’incameramento della cauzione ai sensi dell’art. 166 RTN.

Così deciso in Prato il 10.01.2026

Settore Attività Calcio Regionale Toscana
COMMISSIONE DISCIPLINARE D’APPELLO

Giudici: David Carlesi (Presidente)

Fabio Ercolini

Simone Mencaroni

Settore Attività Calcio Regionale Toscana
COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

DELIBERA n° 8 anno 2025/2026

Ricorrente: ASD CASA CULTURALE SMB

Comitato UISP : EMPOLI VALD'ELSA

gara del 22/12/2025 ASD CASA CULTURALE SMB – ASD GAVENA CALCIO 1972

C.U. n. 28 del 23.12.2025

Con atto del 28.12.2025 l'ASD CASA CULTURALE SMB in persona del suo presidente propone ricorso avverso la decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale numero n. 28 del 23.12.2025 - con cui il Giudice di I° grado ha squalificato il proprio tesserato CICCARELLI Simone, fino al 22.02.2026 ai sensi dell'art. 226 RTN.

La ricorrente richiedeva a codesta Commissione l'annullamento della squalifica disposta nei confronti del proprio tesserato o, in subordine, una riduzione della stessa, richiedendo altresì, ai fini istruttori, l'audizione del CICCARELLI e dei sig.ri MALATTINO e LUCCHESI, rispettivamente allenatore e massaggiatore dell'ASD GAVENA CALCIO 1972 di cui, inoltre, venivano allegate dichiarazioni scritte.

Secondo la ricostruzione offerta il CICCARELLI si è reso protagonista di un intervento di gioco del tutto privo di qualsivoglia connotazione violenta.

L'ASD CASA CULTURALE SMB sottolinea inoltre come il DG avrebbe dapprima estratto il cartellino giallo e solo successivamente, a seguito di ripensamento, quello rosso, circostanza ribadita dalle dichiarazioni dei tesserati dell'ASD GAVENA CALCIO 1972, che tuttavia non sono nemmeno accompagnate dai documenti di identità dei dichiaranti.

Su tale ultimo aspetto è da precisare immediatamente come non possa essere attribuito alcun significato alla eventuale precedente estrazione del cartellino giallo, circostanza non menzionata nel rapporto del DG, e che comunque qualora effettivamente avvenuta potrebbe essere interpretata sia nel senso offerto dalla ricorrente, ovvero una diversa valutazione *in itinere* da parte del DG, sia un mero e banale errore.

Orbene è da ricordare, come il RTN, agli artt. 178 e 180 ponga un diverso regime giuridico delle prove, indicando nel secondo articolo citato come siano *"prove semplici quelle utilizzabili dall'Organo giudicante ai fini della decisione a integrazione delle prove legali. Non sono opponibili a queste ultime, salvo che un Organo giudicante abbia accertato la loro non veridicità. In ogni caso le prove semplici devono essere valutate con rigore dal Giudice"*.

Comunicato Ufficiale n°8 S.d.A. Toscana Calcio

Alla luce della inopponibilità delle dichiarazioni testimoniali, prova semplice, al rapporto del DG, prova legale, si deve ritenere che la ricostruzione offerta dalla ricorrente non risulterebbe suffragata da alcun elemento di prova ulteriore e diverso dal rapporto dell'Arbitro, che nel caso di cui in argomento costituisce l'unico elemento probatorio su cui questa Commissione Disciplinare Regionale può fondare il proprio convincimento, ma non sufficientemente preciso per poter addivenire alla propria decisione.

Esercitando le facoltà che le sono fatte proprie dall'art. 177 RTN, codesta Commissione ha provveduto ad acquisire un supplemento di rapporto del DG, al fine di meglio specificare quanto accaduto alla luce dell'apparente contraddizione tra “l'eccessiva irruenza” e la “cattiveria” menzionate nel rapporto, che meritava approfondimento e specificazione.

In tale dichiarazione il DG ha meglio chiarito come la condotta posta in essere dal CICCARELLI sia da identificarsi in un fallo di gioco, magari scoordinato ed in ritardo, ma sicuramente avulso da qualsivoglia connotazione violenta, da intendersi, ai sensi dell'art. 107 RTN, “ogni comportamento volontario unicamente tendente a colpire e/o a ledere l’integrità fisica di altro soggetto”, che pertanto deve riqualificarsi come scorrettezza ai sensi dell'art.106 RTN.

SI deve ritenere come i termini espressi dal DG nell'iniziale rapporto abbiano indotto in errore il Giudice di prime cure, suggerendo una connotazione violenta del gesto di cui in realtà, alla luce di quanto meglio specificato, si voleva sottolineare l'irruenza, l'imprudenza e la scompostezza meritevole dell'espulsione diretta.

PQM

La Commissione Disciplinare d'Appello **accoglie parzialmente** il ricorso avanzato dall'ASD CASA CULTURALE SMB in favore del proprio tesserato CICCARELLI Simone e previa riqualificazione della condotta contestatagli nell'art. 224 RTN ne dispone la squalifica per 1 mese; Per gli effetti del parziale accoglimento dispone la restituzione della cauzione ai sensi dell'art. 166 RTN.

Così deciso in Prato il 04.01.2026

Settore Attività Calcio Regionale Toscana
COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

Giudici: David Carlesi (Presidente)

Fabio Ercolini

Simone Mencaroni

TORNEO REGIONALE RAPPRESENTATIVE CALCIO A 11

RISULTATI GARE 1° GIORNATA:

AREZZO AMARANTO	AREZZO BIANCO	3-0
VALDERA	EMPOLI	1-1 (5-6 dtr)

RISULTATI GARE 2° GIORNATA:

GROSSETO	AREZZO AMARANTO	0-5
EMPOLI	PRATO	1-1(4-5 dtr)

RISULTATI GARE 3° GIORNATA GIRONE B:

AREZZO BIANCO	GROSSETO	3-1
PRATO	VALDERA	

Provvedimenti Disciplinari:

Ammoniti:

Lepri Mirko, Natale Alessio (Arezzo Bianco), Boldrini Amedeo, Bulgarelli Alessio (Empoli); Duranti Mattia, Lanzotti Alessandro, Melis Michele, Resuli Ralf (Grosseto); Barbarino Marco(Prato), Giordano Simone, Spigai Jacopo (Valdera).

Diffidati:

Larini Edoardo (Empoli).

Squalifica:

Una Giornata: Salvini Luca art. 218 R.D. (Arezzo Bianco).

Classifiche

GIRONE A:

Squadra	Punti	Giocate	Vin	Par	Scon	GF	GS	C.D.
EMPOLI	4	2	2	0	0	2	2	4
PRATO	1	1	0	0	1	1	1	1
VALDERA	1	1	0	0	1	1	1	2

GIRONE B:

Squadra	Punti	Giocate	Vin	Par	Scon	GF	GS	C.D.
AREZZO AMARANTO	6	2	2	0	0	8	0	0
AREZZO BIANCO	3	2	1	0	1	3	4	5
GROSSETO	0	2	0	0	2	1	8	4

PROGRAMMAZIONE GARE

Comunicato Ufficiale n°8 S.d.A. Toscana Calcio

GIRONE A:

Gara	DATA	CAMPO	INDIRIZZO	ORARIO	1^NOMINATA	2^NOMINATA
3	21 Gennaio	Oste	Via Oglio	21.15	PRATO	VALDERA

Giudice Sportivo Regionale Toscana
Avv. Dario Scordo